



**COMUNE DI VIMODRONE**  
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **[protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **0DGEJ9**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

**COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 62 del 20/12/2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2025</b>
-----------------	--

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Venti** del mese di **Dicembre**, alle ore 20:10, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in PRIMA convocazione, in seduta PUBBLICA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n. 11 e assenti n. 6 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

<b>VENERONI DARIO</b>	<b>Presente</b>	
<b>DEVETAK WALTER</b>		<b>Assente</b>
<b>IMPIOMBATO ANDREANI AURORA ALMA MARIA</b>		<b>Assente</b>
<b>ZANABONI OSVALDA</b>	<b>Presente</b>	
<b>CORTIVATO VANNA</b>	<b>Presente</b>	
<b>TODESCHINI SARA</b>	<b>Presente</b>	
<b>NATALE MICHELA</b>	<b>Presente</b>	
<b>MARTELOTTO ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>	
<b>QUARANTA ANTONIO</b>	<b>Presente</b>	
<b>CONTI PAOLA</b>		<b>Assente</b>
<b>MANCINI FAUSTO</b>	<b>Presente</b>	
<b>COLOMBO FEDERICA</b>		<b>Assente</b>
<b>PEREGO PIERO</b>	<b>Presente</b>	
<b>MAGLIANO GIOACCHINO</b>	<b>Presente</b>	
<b>CARIONI TIZIANO</b>	<b>Presente</b>	
<b>GREGOLI ENZO SAVINO</b>		<b>Assente</b>
<b>TARASCIO INES</b>		<b>Assente</b>

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

<b>ALBERTINI MARCO EGIDIO</b>	<b>P</b>	
<b>CITTERIO ANDREA</b>	<b>P</b>	
<b>BENINATI ROSA MARIA</b>	<b>P</b>	
<b>BRONDONI SILVANA</b>	<b>P</b>	
<b>PEDUZZI MATTIA</b>	<b>P</b>	
<b>Presenti N. 5</b>		

Presiede ZANABONI OSVALDA in qualità di Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale LO BRUNO FRANCESCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto posto in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto:

<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2025</b>
--

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto;

DATO atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 16/12/2024;

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli atti;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Magliano), su n. 11 componenti presenti;

### DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa della sopra citata proposta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente, delibera:

- 1) Di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

- 2) Di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

- 4) Di precisare che:

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge che devono intendersi non cumulative ed applicabili fin quando tali

disposizioni sono vigenti e che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in seguito:

- Immobili locati a canone concordato: Riduzione al 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille Esenti a partire dal 1 gennaio 2022, ex art. 1 comma 751 della Legge 160/2019;
- Immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'A.G. In relazione ai reati di cui 614 secondo comma e 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria Penale: esenti, a partire dal 1° gennaio 2023, ex art. 1 comma 759 della L.160/2019 (a seguito della modifica operata dall'art.1 comma 81 e 82, della legge 29/12/2022 n.197);
- Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia: Riduzione al 50% dell'importo dovuto (si applica l'aliquota del 10,6 per mille e vige l'obbligo della dichiarazione di variazione IMU circa il possesso dei requisiti previsti dal comma 47 della legge 178/2020);
- Fabbricati destinati alla vendita (beni merce): Esenti a partire dal 1 Gennaio 2022, ex art. 1 comma 751 della legge 160/2019.

5) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

6) Di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Magliano), su n. 11 componenti presenti;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Segue testo di proposta.

## L'ASSESSORE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

### Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30-07-2020;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

#### PROPONE

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06 %
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

3) Di precisare che:

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge che devono intendersi non cumulative ed applicabili fin quando tali disposizioni sono vigenti e che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in seguito:

- Immobili locati a canone concordato: Riduzione al 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille Esenti a partire dal 1 gennaio 2022, ex art. 1 comma 751 della Legge 160/2019;
- Immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'A.G. In relazione ai reati di cui 614 secondo comma e 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria Penale: esenti, a partire dal 1° gennaio 2023, ex art. 1 comma 759 della L.160/2019 (a seguito della modifica operata dall'art.1 comma 81 e 82, della legge 29/12/2022 n.197);
- Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia: Riduzione al 50% dell'importo dovuto (si applica l'aliquota del 10,6 per mille e vige l'obbligo della dichiarazione di variazione IMU circa il possesso dei requisiti previsti dal comma 47 della legge 178/2020);
- Fabbricati destinati alla vendita (beni merce): Esenti a partire dal 1 Gennaio 2022, ex art. 1 comma 751 della legge 160/2019;

4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto con firma digitale come segue:

Il Presidente

*f.to ZANABONI OSVALDA*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Comunale

*f.to LO BRUNO FRANCESCA*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm